

Avviso pubblico per la partecipazione al procedimento di co-programmazione, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 e dell'art. 10 della Legge Regionale Toscana n. 65/2020, sul tema del disagio abitativo.

PREMESSO che:

- nell'ambito territoriale della zona-distretto Valdarno è istituita la Conferenza Zonale dei Sindaci, ai sensi dell'articolo 34 della Legge Regionale n. 41/2005, per gli effetti di cui all'art. 35 della medesima Legge, nonché degli artt. 11 e ss. del Titolo III, Capo II della Legge Regionale n. 40/2005 concernenti il concorso delle autonomie locali e delle relative conferenze dei Sindaci alla programmazione sanitaria di livello regionale, di area vasta e locale;
- la Conferenza Zonale del Valdarno comprende i comuni di Bucine, Castelfranco Piandiscò, Cavriglia, Laterina Pergine Valdarno, Loro Ciuffenna, Montevarchi, San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini;

RILEVATO che con la Delibera della Conferenza Zonale dei Sindaci n. 29 del 13/06/2023: "Presidente della Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno NOMINA", viene nominato Presidente della Conferenza dei Sindaci Valentina Vadi, Sindaco di San Giovanni Valdarno e il Comune di San Giovanni Valdarno viene individuato Comune Capofila della Conferenza medesima a partire dal 13/06/2023;

RICHIAMATA la Deliberazione n.29 del 22/04/2026 della Conferenza dei Sindaci del Valdarno Integrata della Zona Sociosanitaria del Valdarno, avente ad oggetto "Avvio percorso di co-programmazione con gli Enti del Terzo Settore sul tema del disagio abitativo";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale di San Giovanni Valdarno n.191 del 16/06/2026, relativa al recepimento della Deliberazione n.29 del 22/04/2026 della Conferenza dei Sindaci del Valdarno: "Avvio percorso di co-programmazione con gli Enti del Terzo Settore sul tema del disagio abitativo";

RILEVATO che l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;

RICHIAMATO l'art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm. (di seguito *Codice del Terzo Settore* o anche solo *Codice*), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del *Codice*, l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento. In particolare, l'art. 55, dispone che:

1. *"In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.*

PRECISATO che il comma 2 del citato articolo prevede che *“La co-programmazione è finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili”*.

RILEVATO, ancora, che

- questo ente, quale Comune Capofila della Conferenza Zonale dei Sindaci, fermo restando quanto previsto dagli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente, intende attivare un procedimento ad evidenza pubblica per la co-programmazione di azioni finalizzate al contrasto del disagio abitativo.

Negli ultimi anni, la crisi abitativa sta colpendo profondamente le comunità, compromettendo gli equilibri degli ecosistemi urbani. A partire dal riconoscimento dell’abitare come diritto sociale universale, si ritiene necessario un ripensamento delle politiche abitative in grado di trasformare le misure tampone a strumenti di equità e giustizia sociale. Nel quattordicesimo rapporto sulla condizione abitativa di Regione Toscana (<https://www.regione.toscana.it/-/abitare-in-toscana-anno-2025-quattordicesimo-rapporto-sulla-condizione-abitativa>) viene sottolineata la persistenza di situazioni di disagio abitativo, soprattutto tra le categorie più vulnerabili (giovani, anziani, famiglie a basso reddito, migranti). Il rapporto analizza le cause di questo fenomeno e le sue implicazioni sociali. Il documento evidenzia, inoltre, le trasformazioni in atto nel mercato immobiliare toscano, con particolare attenzione all’andamento dei prezzi, alla domanda e all’offerta di abitazioni, e alle difficoltà di accesso alla casa per alcune fasce della popolazione.

La costruzione di politiche pubbliche efficaci passa attraverso il coinvolgimento diretto dei sindacati, delle associazioni del terzo settore e di tutti i soggetti sociali che si occupano del tema a vario titolo. Per questi motivi assume fondamentale importanza la costruzione di politiche zonali che mettano insieme le azioni promosse dai comuni che compongono l’ATS Valdarno con l’*expertise* di tutti i soggetti che operano nel territorio a vario titolo. Un’analisi delle problematiche esistenti in tutto il territorio, tenendo conto delle peculiarità di ogni comune, mettendo in evidenza risorse ed opportunità esistenti, contribuisce alla possibile realizzazione di azioni che rispondano ai bisogni emergenti con l’obiettivo di superare la logica emergenziale che mette in difficoltà gli enti pubblici e non offre risposte in grado di garantire i diritti ai cittadini. Allo stesso tempo, è opportuno analizzare possibili soluzioni anche attraverso servizi innovativi e modelli abitativi sperimentali.

CONSIDERATO che

- occorre predisporre gli atti della procedura di co-programmazione in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 55 del *Codice* e di quanto previsto dall’art. 10 della LRT 65/2020:

“1. I procedimenti di co-programmazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:

- a) la volontà dell’amministrazione procedente di attivare la co-programmazione risulta da un atto, con il quale si dà avvio al relativo procedimento;*
- b) all’esito dell’atto di cui alla lettera a), è pubblicato un avviso, nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, con il quale sono disciplinati le finalità, l’oggetto, i requisiti, i termini e le modalità di partecipazione al procedimento da parte degli enti di Terzo settore, nonché degli ulteriori soggetti, diversi dagli enti di Terzo settore, purché il relativo apporto sia direttamente connesso ed essenziale con le finalità e l’oggetto dell’avviso;*
- c) l’avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell’ambito del procedimento di co-programmazione e, comunque, non inferiore a venti giorni;*
- d) l’avviso specifica, in particolare, le modalità con le quali si svolge la partecipazione al procedimento da parte degli enti del Terzo settore;*

- e) *il procedimento di co-programmazione si conclude con una relazione motivata del responsabile del procedimento, che viene trasmessa agli organi competenti per l'emanazione degli eventuali atti e provvedimenti conseguenti;*
- f) *gli atti del procedimento di co-programmazione sono pubblicati sul sito dell'amministrazione procedente nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza.*
2. *Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-programmazione di cui alla presente legge, danno attuazione ai principi di cui al comma 1 nell'ambito della propria autonomia regolamentare.*
3. *Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, possono modificare o integrare gli strumenti di pianificazione e gli atti di programmazione, previsti dalla disciplina di settore, tenendo conto degli esiti dell'attività di co-programmazione.*

VISTI

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge regionale n.65/2020 e ss. mm.;
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- le Linee Guida per l'impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà – annualità 2022 e 2023;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- il d. min. n.72/2021;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;

Tanto premesso è pubblicato il seguente

AVVISO

1. Premesse e definizioni

Le premesse costituiscono parte integrante del presente avviso.

Ai fini dell'espletamento della procedura di cui al presente avviso sono adottate le seguenti "Definizioni":

- *ETS*: Enti del Terzo Settore che potranno partecipare alla procedura per la realizzazione delle attività e degli interventi oggetto di co-programmazione;
- *Altri soggetti portatori di interesse*: soggetti diversi dagli Enti del Terzo Settore, il cui apporto sia direttamente connesso con le finalità e l'oggetto del presente Avviso;
- *Amministrazione procedente*: il Comune di San Giovanni Valdarno, quale Comune Capofila della Conferenza Zonale dei Sindaci, ente titolare del procedimento ad evidenza pubblica di co-programmazione, nel rispetto dei principi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
- *Codice del Terzo Settore*: testo normativo approvato con D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- *Co-programmazione*: procedimento amministrativo di amministrazione condivisa finalizzato all'individuazione, da parte dell'Amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi necessari, delle relative modalità di realizzazione e delle risorse disponibili, anche attraverso il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore e degli altri soggetti portatori di interesse ammessi alla partecipazione;

- *Domanda di partecipazione*: l'istanza presentata dai soggetti interessati per poter partecipare alla procedura di co-programmazione;
- *Relazione preliminare*: la sezione della domanda di partecipazione nella quale dovranno essere descritto il contesto di riferimento in relazione all'oggetto della procedura, all'ambito territoriale del Valdarno aretino ed il contributo conoscitivo che si intende apportare in relazione agli obiettivi descritti dal presente avviso;
- *Relazione finale di co-programmazione* (spesso definita "*Documento Finale di Sintesi*"): è l'atto conclusivo del procedimento amministrativo partecipato tra Pubblica Amministrazione (PA) ed Enti del Terzo Settore (ETS), previsto dall'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Questo documento non assegna fondi a singoli progetti, ma fotografa i bisogni del territorio, mappa le risorse e definisce le linee strategiche per i futuri interventi o per le successive fasi di co-progettazione.
- *Responsabile del procedimento*: il soggetto indicato dall'Amministrazione procedente quale Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- *RUNTS*: Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi degli articoli 45 e ss. del CTS;
- *Tavolo di co-programmazione*: sede preposta allo svolgimento dell'attività di co-programmazione.

2. Oggetto e finalità

Il presente Avviso ha ad oggetto la partecipazione degli Enti del Terzo Settore e degli altri soggetti portatori di interesse al procedimento di co-programmazione sul tema del disagio abitativo. A tal fine dovrà essere presentata apposita domanda di partecipazione, secondo il modello allegato al presente Avviso.

Scopo della presente procedura è raccogliere la manifestazione di interesse dei soggetti di cui sopra a partecipare alle successive fasi del procedimento, nei termini previsti dal presente Avviso.

In particolare, la scheda allegata al presente Avviso (Allegato 1) descrive gli obiettivi e gli ambiti di intervento per i quali si chiede di manifestare il proprio interesse.

Tenuto conto dell'oggetto della procedura e delle esigenze emerse verranno successivamente organizzati appositi tavoli tematici finalizzati alla discussione e alla condivisione delle analisi e delle proposte.

3. Requisiti partecipazione

La presente procedura non ha natura di affidamento di servizi, né comporta l'attribuzione di contributi, corrispettivi, vantaggi economici, convenzioni o diritti preferenziali. Essa è finalizzata esclusivamente all'attivazione di un percorso di co-programmazione volto all'analisi condivisa dei bisogni connessi al disagio abitativo, all'individuazione degli interventi ritenuti necessari, delle possibili modalità di realizzazione e delle risorse, anche non finanziarie, disponibili nel territorio.

Soggetti ammessi alla partecipazione

Possono presentare domanda di partecipazione:

- a) gli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- b) gli altri soggetti portatori di interesse, diversi dagli Enti del Terzo Settore, il cui apporto sia direttamente connesso con le finalità e l'oggetto del presente Avviso, con particolare riferimento al tema del disagio abitativo nel territorio del Valdarno.

Ai fini della partecipazione, i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda, redatta secondo il modello allegato al presente Avviso, dichiarando la propria natura giuridica, l'eventuale iscrizione al RUNTS, ove prevista, nonché il possesso di competenze, conoscenze, attività, esperienze o interessi direttamente connessi all'oggetto del procedimento.

Nella domanda dovrà inoltre essere dichiarata l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto all'oggetto del procedimento, ovvero dovranno essere indicate le eventuali situazioni rilevanti ai fini della valutazione dell'Amministrazione procedente.

Il soggetto sottoscrittore dovrà altresì dichiarare di essere legittimato a rappresentare il soggetto partecipante nel presente procedimento, anche mediante delega, ove necessaria.

Nella medesima domanda dovrà altresì essere dichiarato che non sussistono cause limitative della capacità del soggetto partecipante di sottoscrivere contratti o convenzioni con la pubblica amministrazione.

Dovrà inoltre essere dichiarato che i componenti dell'organizzazione che ricoprono cariche associative, poteri di firma e di rappresentanza e/o ruoli di direzione non hanno riportato condanne penali e non sono soggetti a procedimenti penali che impediscano rapporti con la Pubblica Amministrazione.

4. Procedura

La procedura attivata con la pubblicazione del presente Avviso si articola secondo quanto di seguito indicato.

Manifestazione di interesse

Nell'ambito della prima fase della procedura, gli interessati dovranno - a pena di esclusione - presentare a mezzo PEC (posta elettronica certificata) al seguente recapito: protocollo@pec.comunesgv.it entro e non oltre le ore **23:59 del 30/09/2026**, la seguente documentazione:

a) Domanda di partecipazione e relativa dichiarazione sostitutiva, redatta sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione procedente comprendente anche la relazione preliminare, allegata al presente Avviso (Allegato 1);

Nell'oggetto della posta elettronica va riportata la seguente dicitura: "AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DI UN TAVOLO DI CO-PROGRAMMAZIONE SUL TEMA DEL DISAGIO ABITATIVO".

Fa fede esclusivamente la data di invio della PEC, e l'invio deve considerarsi andato a buon fine solo con la ricezione della ricevuta di consegna.

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate.

Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, il Responsabile del procedimento, con l'assistenza di due testimoni, verificherà la regolarità formale delle domande presentate e delle relative autodichiarazioni rese dai soggetti interessati, attivando – ove necessario – il soccorso istruttorio, ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss. mm.

Qualora, all'esito dell'istruttoria, emergano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, il Responsabile del procedimento ne darà comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., assegnando il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione di eventuali osservazioni.

Concluso l'eventuale sub-procedimento di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione procedente dell'elenco dei soggetti ammessi e non ammessi alla fase dei tavoli di co-programmazione.

Tavoli di co-programmazione

I soggetti partecipanti ammessi, che abbiano presentato domanda conforme a quanto previsto dal presente Avviso, saranno invitati a partecipare al tavolo di co-programmazione.

Scopo del tavolo è quello di definire congiuntamente ed in modo condiviso con l'Amministrazione procedente, con trasparenza ed in contraddittorio il documento di sintesi relativo agli interventi e alle attività a contrasto del disagio abitativo.

Le operazioni del tavolo saranno debitamente verbalizzate ed i relativi atti – fatte salve giustificate ragioni di tutela della riservatezza, nonché dell’eventuale tutela delle opere dell’ingegno e/o della proprietà industriale e della concorrenza – saranno pubblicati nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza totale.

I contributi conoscitivi, i dati, le analisi e le proposte formulati nell’ambito dei tavoli potranno essere utilizzati dall’Amministrazione procedente per finalità istituzionali e programmatiche, nel rispetto di eventuali informazioni riservate, dei diritti di terzi e della vigente disciplina in materia di trasparenza.

5. Obblighi in materia di trasparenza

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

6. Elezione di domicilio e comunicazioni

I soggetti partecipanti eleggono domicilio digitale, ai fini del presente procedimento, presso l’indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione.

Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC all’indirizzo indicato nella domanda medesima.

7. Responsabile del procedimento e chiarimenti

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Gabriele Rossi.

I soggetti partecipanti potranno richiedere chiarimenti mediante invio di apposito quesito al Responsabile del procedimento entro e non oltre il decimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.

I chiarimenti resi dall’Amministrazione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione procedente entro cinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei quesiti.

8. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in premessa.

9. Ricorsi

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al D. Lgs. n. 104/2010 e ss. mm., trattandosi di attività procedimentalizzata inerente la funzione pubblica.

Allegati

Al presente avviso sono allegati:

1. modello di domanda.

Il Responsabile del Procedimento
-Dott. Gabriele Rossi-